

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2062 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom che autorizza la Danimarca a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2016) 7442]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾ del Consiglio, la Danimarca può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A. Ai sensi dell'articolo 371 della stessa direttiva, la Danimarca può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) La decisione 2012/818/UE, Euratom ⁽³⁾ della Commissione autorizza la Danimarca a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2, e di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) Nella sua lettera del 29 aprile 2016 ⁽⁴⁾, la Danimarca ha chiesto l'estensione delle autorizzazioni per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2 e all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Occorre estendere le autorizzazioni, come richiesto dalla Danimarca, poiché le deroghe persistono nella legislazione nazionale.
- (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021.»

⁽¹⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/818/UE, Euratom della Commissione, del 19 dicembre 2012, che autorizza la Danimarca a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (OJ L 352, 21.12.2012, pag. 61).⁽⁴⁾ Ares(2016)2052880.